



for a living planet®

Associazione WWF
Zona Frentana e Costa Teatina

Sede legale: Via Cavour, 61
c/o CSV di Lanciano- Via Ortona
66034 Lanciano (CH)

Tel:+393339438808
Fax: +39 0872719406
e-mail:

zonafrentana@wwf.it
web:
<http://icolobri.blogspot.com>

Direzione per la Salvaguardia Ambientale
del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Prot. N° 73/2010

Oggetto: Osservazioni al Progetto allegato all'istanza di "Concessione di Coltivazione" D. 30. B.C. – MD «Ombrina Mare».

In merito al progetto di cui all'oggetto, volto allo sviluppo del giacimento ad olio "Ombrina Mare" e dei livelli a gas pliocenico sovrastanti, presentato dalla Mediterranean Oil and Gas, l'Associazione scrivente esprime ferma contrarietà e forte preoccupazione per il suo pesante impatto sull'ambiente, che si sommerebbe a quello degli altri impianti ivi esistenti, oltre che per le possibili ricadute sulla salute pubblica e sull'economia locale basata, in questo tratto di costa, essenzialmente su un turismo balneare e sulla piccola pesca.

A queste considerazioni di carattere generale, aggiungiamo altre più puntuali riguardanti specificatamente il progetto in esame, di seguito esposte:

- Gli articoli 34 e 35 del D. Lgs. n. 99 del 23.07.2009, unificano in un unico procedimento, a cura del Titolare, 4 distinti rami del Progetto in oggetto, che tuttavia necessariamente percorrono 4 itinerari differenti *ex lege* n. 9 del 9 gennaio 1991 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 625/1996:

D) L'estrazione.

Nota generale: a proposito di VIA l'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.08 impone la presentazione del Progetto Definitivo. All'esame, invece, non c'è che un Progetto Preliminare. Inoltre, l'istanza deve contenere, a norma del comma 2 art. 23 e del comma 3 dell'art. 25 *ibidem*, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire, quando qui tali annesse



for a living planet®

autorizzazioni sembrano mancare del tutto (amministrazioni, conferenza di servizi, regione etc.); mancano, *inter alia*, le autorizzazione ex art. 125 e art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali ex art. 26 D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente ex comma 60 art. unico della legge n. 239/2004.

II) **Il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas.**

In aggiunta alle carenze della nota generale in I), si nota l'assenza di qualsivoglia validazione dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91, che dicono: « Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto». Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa regionale della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.

III) **Il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli.**

Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo regionale del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.

IV) **I programmi unitari di lavoro.**

In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9), è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Il combinato disposto del comma 5 dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14 .10.2005 dispone, in modo obbligatorio e preventivo la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di



for a living planet®

compensazione dell'impatto ambientale, del quale, nel contesto dell'istanza in esame, non compare nemmeno un cenno a iniziativa promotrice.

Queste incontrovertibili carenze e indubbe irregolarità rendono improseguibile il procedimento di VIA intrapreso, e il titolare del procedimento stesso deve ritenersi (sotto la guisa della formale diffida qui rappresentata) nell'impossibilità di condurlo avanti in assenza del completo preventivo restauro della corrispondenza dell'istanza ai requisiti di legge, che può invero anche ottenersi via comma 3 art. 26 del D. Lgs. n. 4/2008.

. - Voglia inoltre l'autorità competente tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni tutte riguardanti gli ambiti del D. Lgs. n. 152/2006 come messo a punto dal D. Lgs. n. 4/2008 e gli ambiti a tali decreti necessariamente connessi.

(1) Consultazioni. Il "proponente" non è ricorso, senza fornirne motivazione alcuna, alla facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152/06, incorrendo in tal modo in un insieme del tutto rilevante di deficienze ostative, quali quelle appena esposte.

(2) Valutazione del rapporto fra "costi" e "benefici" e opzioni alternative. Nell'istanza in esame, in nessuna forma appare il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22 D.Lgs. n. 4/2008. Contestualmente, l'autorità competente non aderisce a quanto indicato dal sub-comma b) comma 2 art. 21 *ibidem*. Nell'insieme, tale deficienza costituisce anche una violazione dell'applicabile comma 3 art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.

(3) Instabilità, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni. In scarsissimo conto sono tenuti, *inter alia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999. Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 del



WWF *for a living planet*[®]

medesimo art. 56 del D. Lgs. N. 152/06 nonché l'esercizio delle competenze regionali ex art. 18 del D. Lgs. N. 334/1999.

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

(4) **Uso Sostenibile.** Il progetto in esame si sottrae larghissimamente al rispetto delle esigenze in art. 73 del D. Lgs. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1.

(5) **Qualità "Buona".** Non c'è, in progetto, alcun accenno a come il "proponente" intenda far fronte alle richieste ineludibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 D. Lgs. n. 152/06. Conseguentemente e aggiuntivamente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

(6) **Fauna Ittica.** Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del D. Lgs. n. 152/06 nonché un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

(7) **Bilancio Idrico.** Così come viene illustrato dal "proponente", l'intero insieme dell'intervento proposto sottrae sostanziali informazioni e indispensabili condizioni quali strumenti del tutto essenziali alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle autorità competenti, ex art. 95 del D. Lgs. n. 152/06.

(8) **Risparmio Idrico.** I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto cogentemente previsto in art. 98 D. Lgs. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.



for a living planet®

(9) **Scarichi nel sottosuolo.** Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in fatti, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 del citatissimo art. 104 del D. Lgs. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

(10) **Sostanze Pericolose.** Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà disinvoltamente per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 e dall'art. 131 del D. Lgs. n. 152/06.

(11) **Condotte.** Il comma 5 dell'art. 109 viene, molto sorprendentemente, eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte, che dovrebbe trovarsi valutato nei capitoli 2.7.2 e 2.7.3 dello SIA, non viene ivi valutato affatto.

(12) **Patrimonio Ittici** Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgs. n. 152/06, ma fa invece tutt'altro.

(13) **Sicurezza.** Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti dal combinato disposto del D. Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 106/2009 negli ambiti specifici dei punti II) e IV) sopra.

(14) **Rifiuti.** Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D. Lgs. n. 117 del 30.05.2008, D. Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e D. Lgs. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgs. n. 152/06.



WWF *for a living planet*®

(15) **Economie.** Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del “servizio pubblico”. La loro economia, *ex citato* comma 3 art. 93 D. Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.

Devesi notare che le deficienze osservate in (3) interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni *ex commi* 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art.55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo non disinvoltamente sormontabile.

Nell'osservanza piena delle titolarità e dei diritti del “proponente” e delle esigenze tutte del procedimento all'attenzione, suggeriamo alle autorità competenti – e facciamo esplicita pressante richiesta – che si ricorra senza indugi o immotivate riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del D. Lgs. n. 152/06 come ribadita dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008 5 o anche sub-comma c) comma 2 art. 11), meglio definita come “inchiesta pubblica”, dandosi possibilità di escutere ivi tutte le osservazioni comunque presentate.

Infine, come già sopra, suggeriamo altresì insistentemente che la presunzione di illegittimità che si evince dalle nostre stringatissime osservazioni debba inibire qualsivoglia esito positivo del procedimento in corso, a meno di razionale (provata e documentata) certezza del ristoro integrale, almeno in progetto, dei sufficienti requisiti di legalità.

In attesa delle prescritte puntuali risposte, porgiamo i sensi della nostra migliore osservanza.

Presidente dell'Associazione WWF – Zona Frentana e Costa Teatina
Ines Palena